



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Delibera n° 6 del 31/03/2019

OGGETTO:

Imposta unica comunale (IUC). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10:15 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	De Cesare Luigi	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Di Ciano Grazia	x
CONSIGLIERE	Martino Franco	x
CONSIGLIERE	Nigro Vincenzo	—
CONSIGLIERE	Di Biase Gabriele	—

Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Rosaria Amalia Capparelli nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in

modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)
 . La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; (107);

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 13 del 29.04.2016 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2016.", con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni delle imposta TASI;
- n. 5 del 30.03.2017 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2017.
- n. 22 del 23.02.2018 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2018.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.03.2019 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2019";

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.lgs. n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 08.09.2014 e pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo fiscale;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.43, in data 27.12.1999;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di stabilità 2017) - (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- Il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- Il decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. ((GU Serie Generale n. n.28 del 2 febbraio);

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di bilancio 2019” (G.U. n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2019, come proposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.03.2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss

.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	7,6	1,5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	Esente	Esente
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative	4	1,5

	pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.11) del Regolamento Comunale). Art. 13 D.L. 201/2011 come modificato dalla legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016).	7,6	1,5
5	Aree fabbricabili	7,6	1,5
6	Terreni agricoli	Esente	Esente
7	Fabbricati rurali strumentali	Esente	1,5
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esente	1,5

- La conferma per l'anno 2019 delle detrazioni d'imposta IMU e TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione IMU - (Euro In ragione annua	Detrazione TASI Euro In ragione annua
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Unità immobiliare cat. A/1, A/8 e A/9)	200,00	30,00

- Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;
- Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.lgs. n.267/2000.

II CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sull'argomento e fa presente che le aliquote restano invariate rispetto all'anno precedente come anche le disposizioni regolamentari.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Legge di bilancio 2018" (G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

An unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
Ad unanimità di voti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 25/03/2019

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 25/03/2019

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

PROT. N° 1158 03 APR 2019

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del

03 APR 2019

L'incaricato del Servizio



Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Goffredo



